

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 3 dicembre 2002, prot. n. 13296/1.3.16

Straordinario elettorale.

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine ad alcune problematiche concernenti lo svolgimento di attività lavorativa domenicale, in occasione di consultazioni elettorali.

L'art. 56, comma 1, del CCRL (contratto collettivo regionale di lavoro), sottoscritto il 1 agosto 2002, prevede che al dipendente che non usufruisce, per particolari esigenze di servizio, del giorno di riposo settimanale (la domenica), deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo, se la prestazione lavorativa sia almeno pari alla durata ordinaria dell'orario di servizio, da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo.

Pertanto, alla luce anche di quanto precisato al successivo comma 2, la maggiorazione stabilita per lavoro straordinario dall'art. 17, comma 5, del citato contratto, trova applicazione in caso di attività lavorativa prestata in giornata festiva infrasettimanale.

Il riposo compensativo è un diritto riconosciuto al lavoratore in tutti i casi in cui il medesimo sia chiamato a prestare la propria attività nella giornata destinata al riposo settimanale. Tale riposo riduce il debito orario settimanale, per cui se, ad esempio, il dipendente deve beneficiare di un riposo compensativo di 6 ore, nella settimana di fruizione dovrà espletare solo le restanti 30 ore d'obbligo.¹

¹ Cfr. parere ARAN del 12 febbraio 2002, consultabile sul relativo sito Internet.